

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 239

2 dicembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE ZANCA

**REVISIONE DELL'ARTICOLO 29 DELLO
STATUTO REGIONALE APPROVATO CON
LEGGE N. 13 DEL 31 MARZO 2005**

Oggetto consiliare n. 4217

RELAZIONE

Premessa

La modifica statutaria all'articolo 29, secondo comma dello Statuto, si rende necessaria per unificare le modalità di determinazione della forma e del numero dei consiglieri regionali, alla legislazione nazionale vigente che disciplina la materia elettorale.

L'esigenza di determinare la forma e il numero dei Consiglieri regionali in modo dinamico (e non statico), cioè rapportato alla popolazione reale scaturita dall'ultimo censimento ISTAT, elimina il criterio della discrezionalità e introduce il principio della uniformità con la legislazione nazionale.

La proposta di modifica statutaria, si basa prevalentemente sui riscontri ufficiali dei dati ISTAT della popolazione regionale, che vengono pubblicati annualmente. In pratica, le previsioni confermano le tendenze evolutive della popolazione, già evidenziate nel 2008, dalle previsioni demografiche dell'ISTAT.

Queste ultime, infatti, presumono una crescita della popolazione Emiliano-Romagnola in tutti gli scenari previsti. In generale, lo scenario centrale, considerato più plausibile dall'ISTAT, prevede che la popolazione dovrebbe superare i 5 milioni di residenti nel 2035. Mentre è previsto che dovrebbe superare i 5.270.000 individui nel 2051, con incrementi rispettivamente del 18,5% e del 24,8% rispetto al 2007.

Questi dati, presumibilmente, saranno confermati dalle previsioni demografiche che la Regione Emilia-Romagna ha predisposto e sta ultimando e che verranno pubblicate nel corso del 2009.

I residenti rilevati in Emilia-Romagna all'1 gennaio 2008 sono oltre 4 milioni 275 mila, 52 mila in più rispetto all'anno precedente (+1,2%). Dal censimento del 2001, l'aumento è di circa 300 mila unità (+7,4%).

Definire a priori la composizione dell'Assemblea legislativa è certamente di buon auspicio rispetto al volume di crescita della popolazione reale, ma non non rispetta il principio regolatore e dinamico della legislazione nazionale. Pertanto è fondamentalmente sbagliato il criterio di determinare a priori la composizione dell'Assemblea legislativa, al di fuori di una disciplina nazionale comune. Non è cioè concepibile che ogni Consi-

glio regionale decida in modo autonomo e diverso sulla composizione delle Assemblee legislative.

Inoltre, con la presente proposta di modifica statutaria, si consente di adeguare la composizione dell'Assemblea legislativa regionale alla legislazione nazionale, a partire dal prossimo censimento nazionale, previsto per l'anno 2011.

Gli articoli

La proposta di modifica statutaria è formata da due soli articoli. Il primo articolo riguarda la vera e propria proposta di modifica statutaria. Il secondo articolo, invece, riguarda le procedure costituzionali da seguire nei casi di modifiche statutarie.

Art. 1 – Modifica statutaria

L'articolo 1 modifica e sostituisce solo il comma 2 dell'articolo 29 dello Statuto. In particolare, interviene sulle modalità di determinazione della composizione dell'Assemblea legislativa, secondo quanto previsto in modo uniforme per tutte le Assemblee regionali a Statuto ordinario, dalla legislazione nazionale vigente.

Art. 2 – Entrata in vigore

L'articolo 2 dispone i termini per l'entrata in vigore della modifica statutaria, secondo quanto disposto dall'articolo 123, commi 2 e 3 della Costituzione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica statutaria

1. Il comma 2 dell'articolo 29, dello Statuto regionale, è così sostituito: «La composizione dell'Assemblea legislativa è determinata nel numero e nelle forme stabilite dall'articolo 2 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Nor-

me per la elezione dei Consiglieri regionali delle Regioni a Statuto normale”».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le proposte di revisione di cui all'articolo 1, sono approvate ed entrano in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 123, commi 2 e 3 della Costituzione.

